



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N. 361 DEL 9/11/2023 DI ESCLUSIONE DELLA ASSOCIAZIONE CONFCOOPERATIVE CAMPANIA DALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA - SETTORE “ COOPERAZIONE”

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art. 13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 – dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - ed alla nomina del Dott. Luca Perozzi - allora Segretario Generale - quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la determinazione commissariale n. 107 del 21.11.2023 con la quale lo scrivente, attuale Segretario Generale, è stato nominato Responsabile della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156, indetta con provvedimento n.57 del 28 luglio 2023, in sostituzione del Dott. Perozzi;

richiamato il provvedimento n. 361 del 9/11/2023, adottato dal precedente Responsabile della procedura, con il quale, per le disposizioni ed i motivi ivi esposti, è stata decisa “*ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.M. 156/11, l'esclusione della Associazione CONFCOOPERATIVE CAMPANIA dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore “COOPERAZIONE”*”;

tenuto presente che il suddetto provvedimento è stato adottato in un contesto temporale in cui, vigente una incertezza applicativa della norma, prevaleva l'autorevole orientamento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

visto il ricorso al TAR Lazio presentato da Confcooperative avverso e per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n.361 del 9.11.2023, notificato alla Camera in data 11.12.2023 nonché, il provvedimento commissariale n.3 del 19.1.2024;

visto l'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 30/12/2023 n. 215, convertito con modificazioni in legge del 23/02/2024 n. 18 che, all'ultimo capoverso, prevede testualmente “ *L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.*”;

considerato che la suddetta disposizione, in sede di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 operante *ex tunc*, riconosce in modo definitivo ed espresso che ciò che legittima la partecipazione di



un'associazione imprenditoriale alla procedura di rinnovo del consiglio camerale sono i dati della rappresentatività a livello territoriale e non la strutturazione territoriale dell'associazione stessa;

visto l'art. 21 *novies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e ritenuta la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento del citato provvedimento n. 352/2023;

vista la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

visto il D.M. 156/11;

ritenuto, pertanto, in qualità di Responsabile del procedimento di dover adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

1. per le disposizioni e i motivi esposti in narrativa, che si hanno integralmente richiamati nel presente dispositivo provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *novies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 di annullare in autotutela il provvedimento n. 361 del 9/11/2023;
2. per l'effetto, di riammettere l'Associazione CONFCOOPERATIVE CAMPANIA alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore "COOPERAZIONE";
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione in oggetto a mezzo pec;
4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio (www.irpiniasannio.camcom.gov.it) nell'apposita sezione denominata "Procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio".

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005